

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.04.2017;

lette le note difensive depositate entro il termine del 2.05.2017

nel procedimento cautelare *ante causam* pendente

**TRA**

**Di Roberto;**

(avv.

**RICORRENTE**

**E**

**IL** **Maria Grazia**

**CASO** (avv. Fabio Massimo Orlando);  
**RESISTENTE**

**PREMESSO**

Che Di Roberto adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto in data 13.01.2017 la richiesta di pagamento di n. 24 cambiali con scadenza annuale ciascuna dell'importo di euro 12.000,00 in favore di Maria Grazie; che in data 27.02.2017 gli era stato richiesto il pagamento della cambiale scadente il 28.02.2017 ma tale titolo doveva considerarsi falso per non essere mai stato sottoscritto dal ricorrente; che d'altra parte non esisteva nessun rapporto di debito sottostante e dunque nessun diritto della resistente di mettere all'incasso la cambiale.

Tutto ciò premesso, il ricorrente instava affinché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Tribunale ordinasse a Maria Grazia ed al Notaio di "non protestare la cambiale autorizzando il sequestro della medesima".

Si costituiva Maria Grazia argomentando nel merito per l'insussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, con il favore delle spese di lite.



All'udienza del 26.04.2017, il Giudice riservava la decisione, previa concessione di un termine per note difensive.

### OSSERVA

La domanda cautelare proposta da Di Roberto è inammissibile.

Va, innanzitutto, premesso che caratteristiche tipiche dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. sono quelle della sussidiarietà, della atipicità e della strumentalità. In particolare, i provvedimenti d'urgenza in questione si contraddistinguono per la duttilità del loro contenuto, volto ad assicurare una tutela residuale (relativa, cioè, a fattispecie non disciplinate espressamente dal legislatore) ed atipica (cioè idonea ad assumere un contenuto che, non essendo predeterminato, può essere il più vario, avuto riguardo alle specifiche e sempre mutevoli esigenze).

Va, tuttavia, osservato che tale indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza trova, comunque, un limite nel requisito della strumentalità (proprio di tutti i procedimenti cautelari), da intendersi sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente, sia sotto l'aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare proposto "*ante causam*" è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la *causa petendi* ed il *petitum* che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito, sull'eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato ex art. 669 *novies* c.p.c..

Peraltro, tale opzione ermeneutica, lungi dall'essere stata superata dalla disciplina del giudizio cautelare uniforme, è apparsa aver assunto addirittura nuovo vigore per effetto della l. 14 maggio 2005, n. 80.

Invero, l'originario assetto del procedimento cautelare uniforme (così come introdotto dalla l. 23 novembre 1990, n. 353), aveva delineato, quanto ai rapporti tra misure concesse *ante causam* e giudizio di merito, un modello di strumentalità intermedio, nel senso di ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cautelare prima dell'instaurazione del giudizio



principale, subordinando però la persistenza dell'efficacia della misura eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio.

L'intervento legislativo del 2005, tuttavia, modificando l'originario art. 669 *octies* c.p.c., ha innovato significativamente tali rapporti tra la fase cautelare ed il giudizio di merito, introducendo un nuovo regime - c.d. a strumentalità attenuata o allentata - secondo il quale *"i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700, gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art. 688"*, una volta emanati *ante causam*, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, pur restando ferma la possibilità per la parte interessata di dare inizio allo stesso onde ottenere sulla situazione giuridica controversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c.

In sostanza, con la nuova normativa è stato escluso l'incondizionato onere di iniziare il giudizio a cognizione piena al fine di mantenere in piedi il provvedimento ottenuto, essendo residua una mera facoltà al riguardo, il mancato esercizio della quale non incide più sulla persistenza di efficacia della misura.

Tuttavia, devesi ritenere che la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di "strumentalità fortemente attenuata" che ne è derivato in relazione ad un giudizio di merito ormai puramente eventuale, non abbia depotenziato la rilevanza del requisito della indicazione dell'azione di merito in sede di ricorso *ante causam* ex art. 669 *ter* c.p.c. Ed invero, l'aver reso ultrattivo il provvedimento cautelare e l'aver reso eventuale e non necessario il giudizio di merito, non significa necessariamente che tra il giudizio stesso, sia pure eventuale, e la tutela cautelare non debba sussistere un rapporto di funzionalità e strumentalità. Di conseguenza, il requisito dell'indicazione della proponenda azione di merito appare, ora più che in passato, indefettibile e necessario, al fine di consentire al Giudice sin da principio di rilevare adeguatamente quale sia l'effettivo contenuto di tutela giuridica che si richiede nelle forme di urgenza ma anche al soggetto destinatario passivo di un provvedimento cautelare anticipatorio di essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso .

I provvedimenti cautelari di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., dunque, hanno natura strumentale in quanto sono rivolti ad evitare che la futura, benché eventuale, pronuncia del



giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla ed esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, i cui effetti - e *non altri* - tendono provvisoriamente ad assicurare.

In ragione della strumentalità del provvedimento cautelare l'indagine sui presupposti dell'art. 700 c.p.c. richiede quindi di verificare che vi sia coerenza tra la statuizione cautelare e gli effetti che si intende chiedere con pronuncia successiva nel merito, in modo tale che il provvedimento cautelare attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito. In caso contrario il provvedimento cautelare darebbe luogo ad una pronuncia non prevista dall'ordinamento, in violazione al disposto di cui all'art. 1 c.p.c. (cfr., sul tema dell'inammissibilità della serie procedimentale non prevista dall'ordinamento, le argomentazioni di cui alla motivazione di Cass. civ. sent. n. 10546/1992).

Appare, in definitiva e per le argomentazioni sopra esposte, del tutto inammissibile formulare una richiesta d'urgenza senza indicare il diritto in base al quale tale richiesta viene proposta, a prescindere dalla possibilità che la domanda di giustizia rimanga assorbita dalla sola pronuncia cautelare anticipatoria, in quanto solo tale indicazione consente da un lato di controllare la giurisdizione e competenza del giudice cautelare, correlata a quella per il merito, e dall'altro, soprattutto, di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta.

Tanto acclarato, pertanto, in termini di protratta sussistenza dell'onere di specificazione *de quo*, giova osservare, in linea di principio, che l'apprezzamento da compiersi in ordine alla sussistenza dell'indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 *ter* c.p.c. non deve essere condotto in termini esclusivamente formali e letterali.

Non basta, cioè, a far ritenere la domanda incompleta il solo rilievo che non appaia esplicitato a chiare lettere, nell'atto introduttivo del procedimento cautelare, il contenuto del giudizio di merito che il ricorrente intende promuovere.

In altri termini, non può giustificatamente assumersi una reale incertezza del *thema decidendum* addotto laddove una sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, da cui possa oggettivamente evincersi con chiarezza quali siano gli elementi qualificanti delle doglianze sollevate dalla parte nonché delle richieste conseguentemente avanzate (arg. ex. Cassazione civile, sez. II, 07 marzo 2006, n. 4828; Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023).



Ciò posto, con riferimento al caso di specie e sulla scorta della rappresentazione dello svolgimento processuale riportato in narrativa, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha provveduto ad alcuna specificazione della domanda da azionare in sede di merito alla quale è da ritenersi strumentalmente e teleologicamente collegato il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. né tale domanda è complessivamente desumibile dal contenuto del ricorso.

Il ricorrente, invero, ha solo prospettato le ragioni di urgenza (e quindi del *periculum in mora*), individuate nei danni gravi ed irreparabili derivanti dal possibile protesto della cambiale portata all'incasso, malgrado la sua falsità (della quale non viene fornita alcuna prova), mentre egli "*sta introducendo il giudizio di merito*",

La mera allegazione della ritenuta falsità della cambiale e del timore del protesto risultano inidonei all'identificazione della successiva azione di merito a tutela della quale il ricorso cautelare è stato avanzato, non emergendo - in modo inequivoco (o, comunque, sufficientemente chiaro) - se quest'ultimo sia stato intrapreso in funzione dell'accertamento della falsità del titolo, ovvero della inesistenza di un rapporto causale ovvero di una mera pretesa risarcitoria in favore della sua sfera giuridico-economica.

L'omessa indicazione, neppure nella scarna parte espositiva del ricorso, della *causa petendi* e del *petitum*, della proponenda azione di merito impedisce qualsivoglia indagine anche in ordine alla sussistenza del *fumus*, ed osta alla disamina della residualità del rimedio azionato.

Né tali deficit assertivi possono ritenersi colmati dalla specificazione contenuta nelle note difensive in ordine alla proponenda azione risarcitoria, essendo esse del tutto inammissibili in quanto tardivamente (e comunque genericamente) articolate.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità della domanda cautelare proposta.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta DM. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

**1) dichiara** inammissibile la domanda cautelare proposta da Di Roberto;

**2) Condanna** il predetto ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 1.096,00 per compensi, oltre rimborso forf., IVA e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti.



Civitavecchia, 6.05.2017

Il Giudice Designato

dott.ssa Rossella Pegorari

*(provvedimento sottoscritto digitalmente)*

IL CASO.it

